



# Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza

## A.C. 115 e abb.-A

Dossier n° 24 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
23 maggio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	115 e abb.-A
Titolo:	Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Date:	
adozione quale testo base:	17 aprile 2023
Commissione competente :	Comitato per la legislazione
Sede:	consultiva

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 115-A](#) conferisce una delega al Governo con un duplice oggetto:

- la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un **comune diverso da quello di residenza**;
- la rimodulazione delle **tariffe agevolate** per i servizi di **trasporto** in favore degli elettori che si recano a votare nel comune di residenza.

La delega dovrà essere esercitata **entro 18 mesi** nel rispetto dei **principi** di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto.

Si prevede, per l'adozione dei decreti legislativi, la procedura del "**doppio parere**" **parlamentare** (si prevede cioè che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi siano nuovamente trasmessi alle Camere con i necessari elementi integrativi e con le eventuali modificazioni per l'espressione del parere definitivo da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia) e la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi uno o più decreti legislativi recanti **disposizioni integrative e correttive**.

### Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Come già si è visto, il comma 1 dell'articolo 1, alinea, prevede che la delega sia attuata nel rispetto dei **principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto**; in proposito si osserva che tali principi appaiono riferiti solo all'oggetto di delega di cui alla successiva lettera a), in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune di verso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, e non anche a quello di cui alla lettera b) concernente la rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale; inoltre, essi, con la sola eccezione del principio della sicurezza del voto, appaiono in realtà riprodurre quanto già previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione che infatti, tra le altre cose, afferma che "il voto è personale ed eguale, libero e segreto"; al riguardo, si ricorda che la **Corte costituzionale** nella sentenza n. 158 del 1985, ha affermato che "le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato."; al tempo stesso, nella sentenza n. 98 del 2008 la Corte ha riconosciuto che "la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi", con la conseguenza che "il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose"; con l'ordinanza n. 134 del

2003 la Corte ha precisato che "il livello di specificazione dei principi criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide"; in linea generale la Corte ammette, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o *per relationem* con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici (sentenze n. 156 del 1987 e n. 87 del 1989); ciò che invece per la Corte non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo è un generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo: come affermato dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1991 (e ribadito nella sentenza n. 340 del 2007), per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata quale è, per definizione, la legislazione su delega"

*Alla luce di tali elementi, si valuti quindi il contenuto del comma 1.*